



CH-3003 Berna-Wabern
CFM, SEP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Hanspeter Blum
Stato maggiore Diritto
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Berna-Wabern, 12 ottobre 2015

Avamprogetto di ordinanza d'esecuzione della riveduta legge sulla cittadinanza

Presa di posizione

Gentili Signore e Signori,

nel quadro della revisione totale della legge sulla cittadinanza, la Commissione federale della migrazione (CFM) si è pronunciata nel 2010 anche in merito ai requisiti materiali. In quel momento la CFM non era in grado di valutare se i nuovi criteri avrebbero consentito di raggiungere l'obiettivo perseguito dalla Confederazione – la messa in campo, cioè, di basi decisionali di buona qualità. Aveva tuttavia raccomandato alla Confederazione di basare la valutazione dell'idoneità su «criteri solidi» e di erogare, a complemento, un catalogo delle deroghe che tenesse debitamente conto del principio della proporzionalità e della tutela dalla discriminazione.

Il 19 agosto 2015 è stata avviata la procedura di consultazione riguardante l'ordinanza sulla cittadinanza. La CFM coglie con piacere l'opportunità di pronunciarsi al riguardo.

L'integrazione diventa una nozione giuridica

Le origini della legge sulla cittadinanza vigente risalgono al 1952. In questa legge è stato stabilito per la prima volta che i candidati alla naturalizzazione dovevano essere integrati nella comunità svizzera ed essersi familiarizzati con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'«idoneità» non era esaminata dalla Confederazione bensì dai Cantoni e dai Comuni. Le leggi cantonali prevedevano il quadro giuridico per la concessione della cittadinanza cantonale e comunale. Questa ripartizione dei compiti di stampo federalista non richiedeva il varo di un'ordinanza a livello federale che concretasse i criteri materiali di idoneità.

Sin dagli anni 1990 la nozione d'integrazione, quale critica emessa dalle scienze sociali nei riguardi del discorso sull'assimilazione, ha acquisito maggiore importanza a livello federale.

Negli anni 2000 la Confederazione ha dichiarato l'integrazione un compito della politica statale. Ne è conseguita la codificazione e l'impiego della nozione nella normativa riguardante le migrazioni. Nel corso di questa evoluzione, le autorità federali hanno messo in campo un «modello graduale d'integrazione». Da processo societale, l'integrazione è diventata un obiettivo che gli stranieri devono conseguire. La «naturalizzazione in quanto più alto gradino dell'integrazione» richiede pertanto il possesso dei requisiti più severi. Se negli anni 1980 la naturalizzazione era considerata un'importante tappa verso l'integrazione, la nuova legge federale sulla cittadinanza la codifica come coronamento del processo integrativo.

Secondo la CFM, questo «modello graduale d'integrazione» – sebbene possa sembrare allentante dal punto di vista del legislatore – ha poco a che vedere con la situazione concreta e la realtà quotidiana della popolazione.

La naturalizzazione: da atto politico ad atto amministrativo

Negli anni 1990 si è assistito al moltiplicarsi di rapporti riguardanti decisioni arbitrarie e discriminanti in materia di naturalizzazione in alcuni Comuni svizzeri. Ne sono nati intensi dibattiti sulla natura di queste decisioni. L'opinione si è divisa in due campi: chi riteneva si trattasse di atti squisitamente politici e chi le considerava invece atti amministrativi.

Il 9 luglio 2003 il Tribunale federale è intervenuto nel dibattito, affermando che le decisioni sulla naturalizzazione vanno considerate atti d'applicazione del diritto. Pertanto gli organi decisionali sono vincolati dalla Costituzione e dalla legge. I giudici federali hanno imposto agli organi cantonali e comunali di naturalizzazione di motivare le decisioni negative in materia di naturalizzazione. Inoltre dal 1° gennaio 2009 i Cantoni hanno istituito autorità giudiziarie cui sottoporre i ricorsi contro le decisioni negative.

Ma il processo di negoziazione non era ancora giunto al suo termine. Nel 2010 è stata aperta la consultazione relativa alla revisione totale della legge sulla cittadinanza. Dopo lunghe, dure lotte a livello politico, le Camere hanno adottato, il 20 giugno 2014, la nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera. Conformemente all'avamprogetto di ordinanza sulla cittadinanza, i Cantoni stendono i rapporti d'indagine su incarico della Confederazione. In base ai dati ivi contenuti, le autorità federali esaminano se i richiedenti si sono integrati con successo e si sono familiarizzati con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri.

A fronte del vasto margine di manovra previsto dall'avamprogetto di ordinanza, la naturalizzazione potrà continuare a essere intesa quale atto politico.

I Cantoni sono peraltro liberi di prevedere requisiti materiali propri che oltrepassino i «requisiti minimi» della Confederazione.

Esame dei requisiti materiali da parte del Cantone (e del Comune)

Una recente inchiesta svolta dalla CFM ha evidenziato che i Cantoni (e i Comuni) esaminano con grande cura l'integrazione nella comunità svizzera. In molte località è del tutto usuale sottoporre i candidati alla naturalizzazione a test standard vertenti sulle conoscenze linguistiche e/o civiche. Sono parimenti frequenti i colloqui con i richiedenti la naturalizzazione, i loro vicini, insegnanti, datori di lavoro o altre «persone di riferimento». Parallelamente sono svolte ricerche presso servizi amministrativi o su internet. La maggior parte dei Cantoni rileva già tuttora le informazioni che in futuro dovranno figurare nei rapporti alla Confederazione. Solo alcuni Cantoni dovranno introdurre requisiti d'idoneità più severi per rispondere alle nuove disposizioni.

Posizione della CFM

Nelle sue «proposte e raccomandazioni per una normativa in materia di naturalizzazioni al passo con i tempi», la CFM si è pronunciata a favore di una «procedura di naturalizzazione lineare, trasparente e professionale»¹. Pertanto la procedura deve rispondere ai criteri che ne determinano il livello qualitativo in termini di validità (si verifichino i criteri che vanno verificati e non altri aspetti come p. es. la formazione?), affidabilità (i risultati della procedura sarebbero stati gli stessi in un altro momento, in un altro luogo o se i requisiti fossero stati valutati da altri organi?) e correttezza (tutti i richiedenti hanno le medesime chances oppure alcune persone o gruppi di persone vengono discriminati?). Ora, le disposizioni dell'ordinanza concorrono assai poco in questo senso. Per quanto riguarda i requisiti materiali, il testo contiene numerose nozioni giuridiche indeterminate che danno adito all'interpretazione della naturalizzazione quale atto politico. La delimitazione tra margine discrezionale e arbitrarietà è tenue. L'avamprogetto contiene poche concretizzazioni finalizzate a una procedura trasparente e professionale.

La CFM ritiene che l'avamprogetto di ordinanza non coglie l'occasione per mettere in campo un cambiamento di prospettiva di cui ci sarebbe bisogno da tempo. La Svizzera ha un interesse vitale a far sì che i cittadini stranieri che hanno eletto il nostro Paese a proprio domicilio stabile siano riconosciuti membri a tutti gli effetti della società. Una procedura corretta, che garantisca le pari opportunità ed escluda qualsiasi arbitrarietà sarebbe un passo in questa direzione. La CFM respinge la concretizzazione dei criteri d'idoneità nella forma proposta dall'avamprogetto di ordinanza sulla cittadinanza.

Commenti alle singole disposizioni

a) Criteri materiali d'idoneità oggetto dei rapporti d'indagine stesi dai Cantoni su incarico della Confederazione

- **Art. 2 OCit: Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria**

Si può dare per acquisito che chi è considerato integrato si è familiarizzato con gli usi e costumi svizzeri. All'articolo 2 capoverso 1 OCit occorrerebbe pertanto precisare unicamente che «il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere laddove si possa affermare che si è integrato con successo».

Molti Cantoni esaminano tuttora la «familiarità con gli usi e costumi svizzeri» sottoponendo i candidati alla naturalizzazione a speciali test di naturalizzazione o di civica. Secondo la CFM, all'articolo 2 capoverso 2 OCit occorrerebbe pertanto indicare che l'autorità cantonale competente – laddove preveda test di naturalizzazione o di civica per valutare in che misura i candidati si siano «familiarizzati con i modi di vita e gli usi e costumi svizzeri» – deve sincerarsi che:

- il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei; e
- il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

In un nuovo capoverso 3 andrebbe inoltre precisato che la SEM assiste i Cantoni nella predisposizione di eventuali test cantonali.

¹ https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/dokumentation/empfehlungen/empfehlungen_einbuerg.pdf

- **Art. 4 OCit: Osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici**

La nozione giuridica indeterminata di «sicurezza e ordine pubblici» è già concretizzata dall'OASA. Secondo la CFM si può dare per acquisito che, in assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, nel registro delle esecuzioni e nel registro fiscale, la sicurezza e l'ordine pubblici sono rispettati. La CFM ritiene pertanto che l'articolo 4 capoverso 1 lettere a–d e capoverso 3 vadano stralciati e sostituiti con quanto segue.

Cpv. 1 Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici può essere dato per acquisito se:

- a) il casellario giudiziale della Confederazione non contiene iscrizioni non radiate;
- b) il registro delle esecuzioni non contiene esecuzioni non radiate;
- c) il registro fiscale non contiene arretrati di pagamento.

Conformemente al capoverso 2, il richiedente espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici se vi sono indizi concreti che il suo soggiorno in Svizzera porti con notevole probabilità a una violazione secondo il capoverso 1. Questa disposizione verte su un possibile reato futuro. Il margine di discrezionalità garantito da questa disposizione è talmente ampio che la CFM ritiene necessario stralciare l'intero capoverso.

Secondo la CFM occorre tuttavia aggiungere un nuovo capoverso all'articolo 4 in virtù del quale nel valutare il «rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici» le autorità debbano conformarsi al principio della proporzionalità.

- **Art. 5 OCit: Rispetto dei valori della Costituzione federale**

Tra i valori della Costituzione federale, l'articolo 5 OCit cita anche i diritti fondamentali. Si tratta di diritti garantiti per legge che lo Stato riconosce ai propri cittadini. I diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale tutelano le persone e garantiscono quel minimo di possibilità, in termini di sviluppo personale e partecipazione, imprescindibile per una vita all'insegna di valori quali l'autodeterminazione, la libertà, l'uguaglianza e la sicurezza. L'articolo 5 OCit, tuttavia, non verte sull'obbligo dello Stato di garantire i diritti fondamentali, bensì sull'obbligo per i richiedenti la cittadinanza di rispettarli.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2, il richiedente conferma di rispettare i valori della Costituzione federale firmando una dichiarazione di lealtà. Nel rapporto esplicativo si legge: «Se dopo la naturalizzazione emerge che al momento di firmare la dichiarazione il richiedente con ogni evidenza non rispettava o non era intenzionato a rispettare successivamente i valori della Costituzione federale, l'autorità competente può annullare la naturalizzazione». Conformemente all'articolo 36 capoverso 7 nLCit, il mancato rispetto dei valori della Costituzione federale può provocare non soltanto l'annullamento della naturalizzazione ma anche il ritiro dei documenti d'identità. D'ora in poi le persone naturalizzate dovranno pertanto guardarsi dal commettere infrazioni anche anodine come per esempio parcheggiare in zona vietata, giacché rischierebbero che venga aperta nei loro riguardi una procedura di annullamento della naturalizzazione per violazione dell'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia.

Questa disposizione è formulata in maniera imprecisa nell'ottica dello Stato di diritto. Concedendo un margine discrezionale troppo ampio alle autorità, introduce un rischio considerevole di arbitrarietà. La CFM ritiene pertanto che l'articolo 5 OCit vada stralciato.

- **Art. 6 OCit: Dimostrazione delle conoscenze linguistiche**

Nel 2006, l'allora Commissione federale degli stranieri (successivamente CFM) ha formulato una serie di raccomandazioni sul tema «naturalizzazione e dimostrazione delle conoscenze linguistiche» destinate agli organi di naturalizzazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In esse sosteneva che le conoscenze linguistiche non sono necessariamente sinonimo di uno stadio d'integrazione avanzato, come peraltro un deficit in termini di competenze linguistiche non è necessariamente segno di un'integrazione lacunosa. Sosteneva che questo criterio non misura l'integrazione, bensì il capitale formativo di cui dispongono i richiedenti. La lingua quale criterio d'integrazione non può pertanto essere considerata un criterio di validità.

Nel rapporto esplicativo si legge che, conformemente al nuovo diritto, l'ottenimento del permesso di domicilio è considerato un «primo gradino» in vista della naturalizzazione ordinaria. Chi desidera ottenere il permesso di domicilio prima del termine previsto deve dimostrare di possedere conoscenze linguistiche orali equivalenti al livello di riferimento A2. La CFM non trova logico aumentare ulteriormente il livello di questo «primo gradino» nel quadro della procedura di naturalizzazione, tanto più che ai suoi occhi la competenza linguistica non è un indicatore affidabile per quanto riguarda il grado d'integrazione. La CFM ritiene che all'articolo 6 l'esigenza per quanto riguarda le conoscenze orali della lingua debba situarsi al livello di riferimento A2.

- **Art. 7 OCit: Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione**

I criteri di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 determinano il momento a partire dal quale si può considerare soddisfatta la condizione della «partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione». Le autorità hanno qui poco margine di manovra.

Conformemente al capoverso 1, partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e al momento della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

Conformemente al capoverso 2, acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o al momento della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Il capoverso 3 dice invece in quali casi il requisito non è considerato soddisfatto: chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione. Spesso, tuttavia, ai richiedenti la naturalizzazione che percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale non è garantita la cittadinanza cantonale o comunale. Ora, questi casi in futuro non perverranno più alla Confederazione. Nella pratica, tuttavia, continueranno a verificarsi situazioni concrete in cui nonostante la dipendenza dall'aiuto sociale, i Cantoni considereranno, in base a una valutazione globale delle condizioni di naturalizzazione, che il grado d'integrazione è sufficiente. Si pensi al caso di una madre che alleva da sola i propri figli e che, pur partecipando alla vita economica, non riesca con il proprio reddito a sovvenire interamente al sostentamento proprio e dei figli. Si pensi parimenti ai genitori di giovani in formazione che dipendono dalle prestazioni dell'aiuto sociale. Secondo la CFM, il criterio d'esclusione di cui all'articolo 7 capoverso 3 non è proporzionato e va pertanto stralciato.

- **Art. 8 OCit: Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia**

È volontà del Parlamento che i richiedenti la naturalizzazione non si adoperino soltanto per la propria integrazione ma anche per quella dei propri familiari. La riveduta legge sulla cittadinanza menziona espressamente l'«incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia» quale criterio d'idoneità in vista della naturalizzazione. La concretizzazione nell'avamprogetto d'ordinanza non costituisce uno strumento valido giacché prevede un elenco non esaustivo di desideri che lascia un ampio margine discrezionale. Dalla disposizione non emerge per esempio chiaramente che cosa debba fare, esattamente, un giovane candidato alla naturalizzazione per incoraggiare l'integrazione dei suoi genitori. La CFM propone pertanto di stralciare le lettere a-d dell'articolo 8.

- **Art. 9 OCit: Deroghe ai criteri di integrazione**

La CFM ritiene che le «deroghe ai criteri d'integrazione» di cui all'articolo 9 OCit non tengano debitamente conto del principio della proporzionalità e del divieto di qualsiasi discriminazione. Le persone con un grado d'istruzione basso o provenienti da ceti meno privilegiati sotto il profilo sociale ed economico non hanno le medesime opportunità di altri candidati durante la procedura di naturalizzazione. La CFM propone pertanto di modificare come segue l'articolo 9.

Art. 9. cpv. 1 Nel valutare i criteri di integrazione, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri. Costituiscono difficili condizioni in particolare:

- a) un handicap fisico, mentale o psichico;
- b) una malattia grave o cronica;
- c) altre gravi circostanze personali, per esempio:
 - una grande difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 - l'illetteratismo.
 - la povertà dei lavoratori,
 - l'ossequio dei propri obblighi di assistenza.

Cpv. 2 Nel valutare i criteri di integrazione, la SEM considera il divieto di qualsiasi discriminazione e il principio della proporzionalità.

b) Ulteriori condizioni per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione (cap. 2 sez. 2)

- **Art. 11OCit: Vincoli stretti con la Svizzera**

I vincoli stretti con la Svizzera rappresentano già tuttora una condizione per poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata all'estero. Oggi sono richiesti in linea di massima tre soggiorni in Svizzera negli ultimi dieci anni. La CFM non vede nessun motivo plausibile per l'irrigidimento proposto nell'avamprogetto di ordinanza (tre soggiorni negli ultimi sei anni). Propone pertanto di modificare come segue l'articolo 11.

Cpv. 1 Possiede vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

- nei dieci anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese.
- intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

Cpv. 2 Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

c) Procedura di naturalizzazione ordinaria (cap. 3 sez. 1)

Secondo la CFM, per garantire una procedura trasparente e professionale, nell'OCit occorre concretizzare, oltre ai criteri che devono soddisfare i richiedenti la naturalizzazione, anche quelli che devono soddisfare le autorità.

- **Art. 12 OCit: Competenza**

Nelle sue «proposte e raccomandazioni in vista di un diritto in materia di cittadinanza al passo coi tempi», la CFM suggerisce di armonizzare i termini, di semplificare le procedure e i criteri e di accrescere la trasparenza al fine di mettere in campo basi di buona qualità per le decisioni in materia di naturalizzazione.

Secondo la CFM, i richiedenti devono ottenere tutte le informazioni utili riguardo alla procedura di naturalizzazione.

Per riuscirci, la CFM propone le seguenti modifiche riguardanti la «competenza»:

Cpv. 1 La domanda va presentata all'autorità competente del Cantone.

Cpv. 2 Se durante la procedura il richiedente si trasferisce in un altro Comune o in un altro Cantone, qualora l'autorità designata dal Cantone abbia già svolto le indagini necessarie all'assicurazione, la competenza permane presso tale autorità.

Cpv. 3 L'autorità cantonale informa l'interessato in merito alla procedura di naturalizzazione.

- a) Lo informa in particolare sull'iter procedurale, sugli atti da presentare unitamente ai moduli di domanda, sui criteri formali e materiali che deve soddisfare il richiedente e sulle tasse.
- b) Pubblica i moduli di domanda.

d) Procedura di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione (cap. 3 sez. 2)

- **Art. 14 OCit: Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno in Svizzera**

La domanda di naturalizzazione agevolata è presentata alla Confederazione, la quale è parimenti chiamata a soddisfare criteri specifici onde garantire una procedura trasparente e professionale. La CFM approva i capoversi 1-4, cui propone tuttavia di aggiungere un nuovo capoverso 5.

1. Il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM.
2. La SEM esamina se la domanda è completa e incarica l'autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

3. Dopo aver ottenuto il rapporto d'indagine la SEM può, all'occorrenza, incaricare l'autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere di propria competenza pertinenti indagini complementari.
4. La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.
5. La SEM informa l'interessato in merito alla procedura di naturalizzazione.
 - a) Lo informa in particolare sull'iter procedurale, sugli atti da presentare unitamente ai moduli di domanda, sui criteri formali e materiali che deve soddisfare il richiedente e sulle tasse.
 - b) Pubblica i moduli di domanda.

- **Art. 15 OCit: Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno all'estero**

Le rappresentanze svizzere all'estero svolgono già oggi colloqui individuali con le persone che presentano una domanda di naturalizzazione agevolata dall'estero. Dai colloqui si evince se il richiedente ha vincoli stretti con la Svizzera. Secondo la CFM, questi colloqui non devono essere svolti imperativamente nei locali della rappresentanza, che può distare parecchio dal domicilio del richiedente. La CFM propone pertanto di adeguare come segue il capoverso 2.

Cpv. 2 La rappresentanza svizzera esamina se la domanda è completa. Incontra il richiedente per un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

Per garantire una procedura trasparente e professionale, la CFM propone inoltre di aggiungere un nuovo capoverso riguardante l'obbligo della SEM d'informare il richiedente in merito alla procedura:

- a) Lo informa in particolare sull'iter procedurale, sugli atti da presentare unitamente ai moduli di domanda, sui criteri formali e materiali che deve soddisfare il richiedente e sulle tasse.
- b) Pubblica i moduli di domanda.

e) Disposizioni comuni (cap. 4 sez. 1)

- **Art. 16 OCit: Soggiorno**

Conformemente all'articolo 33 capoverso 2 nLCit, il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con l'intenzione di ritornarvi. L'avamprogetto di ordinanza concretizza la nozione di «lascia la Svizzera per breve tempo con l'intenzione di ritornarvi»: il soggiorno all'estero per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento della durata massima di un anno è considerato un'assenza breve dalla Svizzera con l'intenzione di farvi ritorno.

Il permesso di domicilio, che in futuro sarà un requisito formale per la naturalizzazione ordinaria, perde qualsiasi validità con la notifica della partenza dalla Svizzera oppure dopo un soggiorno effettivo di oltre sei mesi all'estero. Su richiesta è tuttavia possibile mantenere il permesso durante quattro anni. Nella prassi, la domanda di mantenimento è accolta nel caso di soggiorni di perfezionamento professionale, di attività all'estero svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera oppure nel caso di bambini e giovani, per consentire loro di frequentare una scuola all'estero. Secondo la CFM, un soggiorno all'estero autorizzato in tale contesto (art. 61 cpv. 2 LStr) dev'essere computato sul termine di residenza richiesto dal diritto federale.

L'articolo 16 OCit limita eccessivamente la mobilità dei richiedenti. Secondo la CFM occorre pertanto prorogare il termine come segue.

Art. 16: Il soggiorno all'estero autorizzato conformemente all'articolo 61 capoverso 2 LStr, per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento della durata massima di quattro anni è considerato un'assenza breve dalla Svizzera con l'intenzione di farvi ritorno.

f) Disposizioni comuni (cap. 4 sez. 2)

- **Art. 19 OCit: Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di soggiorno all'estero**

Nel quadro delle domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione in caso di soggiorno all'estero, la SEM esamina l'idoneità fondandosi sul rapporto d'indagine della rappresentanza svizzera. L'integrazione corrisponde per analogia ai vincoli stretti con la Svizzera. Secondo la CFM occorre adeguare come segue i capoversi 1 e 2.

Cpv. 1 Il rapporto d'indagine è steso dalla rappresentanza svizzera. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità) del richiedente.

Cpv. 2 Riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11).

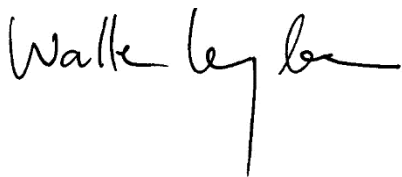
Le modifiche proposte dalla CFM limitano il margine di discrezionalità delle autorità e favoriscono la trasparenza e la professionalità della procedura. Mettono in campo a livello federale la necessaria base legale per garantire pari opportunità nel quadro della procedura amministrativa, affinché i richiedenti siano tutelati da discriminazione e arbitarietà.

Ci auguriamo che le nostre proposte confluiranno nella rielaborazione dell'avamprogetto sottoposto a consultazione.

Risponderemo con piacere alle Vostre eventuali domande.

Distinti saluti

Commissione federale della migrazione CFM



Walter Leimgruber, Presidente